

***SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017 del 18 maggio us., trasmessa a questo Collegio in data 23 maggio us.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 15 del 31.03.2017, avente ad oggetto la costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate 2017;

VISTA la deliberazione G.E. 18 dicembre 2017 n.31, avente per oggetto la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 relativamente alla costituzione ed utilizzo del Fondo delle risorse decentrate;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2017, il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del fondo 2016 è stato quantificato del sopra riportato art.23, c.2, della legge n.75/2017, applicabile per l'esercizio 2017;

RILEVATO che i dipendenti al 31.12.2017 risultano pari a 14 unità in luogo delle 8 in servizio al 31.12.2016;

VISTO che il fondo risulta incrementato di euro 11.707,93, di cui euro 2.171,67 in applicazione dell'art. 30, c.3, lett. c), CCNL 19 aprile 2004, e cioè con l'incremento "sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali – quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni", che, per effetto del CDI 2015, è riferito al 2011 quale primo anno di attività della SdS;

TENUTO CONTO che il fondo comprende l'incremento relativo a posti istituiti dopo la costituzione della SdS, per come previsto dall'art. 39, c. 8, CCNL 7.4.1999: "Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere", confermato dall'art. 31, c. 8, CCNL 19.4.2004;

CONSIDERATO altresì che:

a) per il comparto Sanità il fondo è destinato alle seguenti finalità:

- compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7, CCNL 31.7.2009);

- produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8, CCNL 31.7.2009);

- finanziamento delle fasce retributive, delle p.o., della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art.9, CCNL 31.7.2009);

b) il fondo 2017 risulta composto da quota Fondo produttività di € 18.634,50 e da quota Fondo della fasce (classificatore) di € 40.557,32, per un ammontare complessivo di € 59.189,52;

TENUTO CONTO che le somme non spese provenienti dal Fondo delle fasce per euro 2.171,67 incrementano il Fondo produttività, per complessivi euro 20.806,17;

RILEVATO che il fondo non prevede alcuna voce relativa ai compensi per lavoro straordinario, disagio, pericolo;

DATO ATTO che le risultanze sintetiche del fondo così sostituito sono le seguenti:

Tabella riassuntiva costituzione fondo anno 2017

a) Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	€ 20.806,17 (comprensiva di € 2.171,67 ex voce b)	
b) Finanziamento delle fasce retributive, delle p.o., della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€ 38.383,65	Somme erogate: - valore comune: € 12.012,78 - progr. orizz.li € 11.179,83 - P.O.: € 12.700,00 - ind.tà coord.to: € 2.491,04 totale: € 38.383,65
Ammontare complessivo	€ 59.189,52	

RILEVA che:

- l'ammontare complessivo del fondo 2017 non supera il corrispondente importo determinato per l'esercizio 2016 in conformità al richiamato art.23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017;

- la costituzione di tale fondo e la sua destinazione risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa;

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2017;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c.1, D.Lgs. n. 267/2000, richiamati nella proposta deliberazione;

Ciò posto,

il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole sulla proposta delibera

Pescia, 31 maggio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI



